DELIBERA N. 222 del 28 maggio 2025

Oggetto

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 presentata da Team Service S.r.l. - PNRR - Missione digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - componente 3 - cultura 4.0 (m1c3) - Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale - investimento 2.1. "attrattività dei borghi storici". Progetto borgo Monticchio bagni. Procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nell'ambito dell'intervento 1.8 - La Zattera dei Monaci - CIG: B5F5F4C594 – Importo a base di gara: euro 1.708.670,91 - S.A.: Comune di Rionero in Vulture

UPREC/PRE/0166/2025/L-S/PREC

Riferimenti normativi

Art. 8, comma 2, d.lgs. 36/2023

Art. 41, comma 15-quater, d.lgs. 36/2023

Parole chiave

Servizi di ingegneria e architettura – equo compenso – affidamento diretto

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 28 maggio 2025

DELIBERA

VISTA l’istanza acquisita al prot. n. 65401 del 30 aprile 2025, con cui la Team Service S.r.l. ha contestato l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto

in favore della Mancusi S.p.A., che avrebbe presentato un ribasso percentuale sulla componente progettazione superiore al limite imposto dall'art. 41, comma 15-quater, del d.lgs. 36/2023;

VISTO il quesito di diritto sollevato dall'istante e diretto a stabilire se l'art. 41, comma 15-quater, possa trovare applicazione anche nella procedura di gara in oggetto, tenuto conto che il RUP della Stazione appaltante, in risposta alla richiesta di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione, avrebbe affermato l'inapplicabilità della suddetta disposizione in ragione della natura dell'appalto *de quo;*

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 68356 del 7 maggio 2025;

VISTE le memorie delle parti;

CONSIDERATO che il quesito sollevato richiede di svolgere talune brevi considerazioni di carattere generale sulla disciplina introdotta dal d.lgs. 209/2024 (cd. Decreto correttivo) in tema di equo compenso e servizi di ingegneria e architettura;

VISTO l'art. 8, comma 2, del d.lgs. 36/2023, nella versione integrata dal cd. decreto correttivo, a mente del quale "*Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso, secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater*";

VISTO l'art. 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, parimenti introdotti dal cd. Decreto correttivo, secondo i quali "*15.bis In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5; b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di*

presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo. 15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento";

CONSIDERATO che, attraverso l'inserimento delle suddette disposizioni, il legislatore ha inteso fornire puntuali e dettagliate indicazioni in ordine all'applicazione del principio dell'equo compenso in materia di servizi di ingegneria e architettura, superando, in tal modo, il contrasto che si era generato, in giurisprudenza e dottrina, circa l'applicabilità della L. 49/2023 al settore dei contratti pubblici. La suddetta disciplina mira a contemperare le esigenze dell'equa remunerazione dei servizi di ingegneria con i principi della trasparenza, concorrenza ed efficienza che caratterizzano le procedure di appalto pubblico. Nella relazione tecnica di accompagnamento del decreto correttivo, si legge che "il menzionato comma 15 consente alle stazioni appaltanti di individuare l'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici sulla base dell'Allegato I.13, all'interno del quale sono recepite le tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio ai principi dell'equo compenso e del libero accesso al mercato concorrenziale. La novella in esame è volta a sopprimere la precisazione contenuta nel secondo periodo del comma 15 dell'articolo 41 del Codice, in base alla quale i corrispettivi di cui al c.d. "decreto parametri" erano utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Tale soppressione si rende necessaria in quanto nella nuova logica seguita del nuovo comma 15-bis (introdotto dalla successiva lettera della novella in esame), una cosa è l'importo da porre a base di gara (da determinarsi in base all'Allegato I.13) e un'altra la determinazione dei criteri in base ai quali procedere all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La necessità di tale nuova disciplina, si rende opportuna a seguito dell'entrata in vigore della legge 21 aprile 2023, n. 43 in materia di "equo compenso";

CONSIDERATO, per quanto concerne, più da vicino, l'art. 41, comma 15-quater del Codice – invocato dall'istante a sostegno dell'inammissibilità

dell'offerta presentata dall'aggiudicatario – che la norma, per come declinata, appare volta ad individuare la misura entro la quale il compenso possa definirsi "equo", ovvero rispettoso della quantità e della qualità del lavoro svolto, nei soli casi di affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura. La possibile riduzione, non superiore del 20%, dei corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 del Codice è, infatti, espressamente riferita ai "contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b)" ovvero ai contratti di importo inferiore ai 140.000,00 euro affidati in via diretta, senza lo svolgimento di una procedura di gara e, dunque, senza l'adozione di un criterio di aggiudicazione, ove la scelta del contraente è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante sulla base di elementi di natura economica e/o qualitativa (art. 3 co.1 lett. d) dell'allegato I.1 al Codice dei contratti pubblici);

RILEVATO che anche il Servizio Supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel recente parere n. 3330 del 3 aprile 2025, relativo alle concrete modalità applicative dell'art. 41 comma 15-quater, ha affermato che "*Si premette che l'art. 41 co. 15-quater fa riferimento all'affidamento diretto come definito dal nuovo Codice dei contratti all'art. 50 comma 1 lett. b), ovvero ad una modalità semplificata di affidamento nella quale non si svolge una procedura di gara e non trovano applicazione i criteri di aggiudicazione previsti per le stessa*";

RITENUTO che la limitazione del perimetro di operatività della norma ai soli contratti affidati in via diretta comporta che in presenza di servizi di ingegneria di importo inferiore ai 140.000,00, affidati mediante una ordinaria procedura ad evidenza pubblica e attraverso l'adozione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'art. 41, comma 15-quater non possa trovare applicazione (sulla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie anche per l'affidamento di appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie cfr. Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 298 del 20 novembre 2023);

RILEVATO che, nel caso di specie, si verte in ipotesi di appalto integrato, ovvero di contratto misto, con prevalenza della componente lavori (l'importo a base di gara per i lavori, pari ad euro 1.668.670,91, è nettamente superiore all'importo dei servizi di progettazione, pari ad euro 40.000,00);

RILEVATO che, in ossequio all'art. 14, comma 18, del Codice, secondo il quale "*I contratti che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne*

costituisce l'oggetto principale. L'oggetto principale è determinato in base all'importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto", la Stazione appaltante ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del Codice, per l'affidamento congiunto dei lavori e dei servizi tecnici;

RILEVATO che, per quanto concerne il criterio di aggiudicazione, la Stazione appaltante ha correttamente adottato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si richiama, sul punto, l'art. 44, comma 4, del Codice, in tema di appalto integrato, laddove è stabilito che "L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori";

RITENUTO, alla luce di quanto motivato e rilevato, che l'avvio e lo svolgimento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del Codice, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, impedisce di ritenere applicabile, nel caso di specie, la disciplina dettata dall'art. 41 comma 15-quater del Codice;

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che il limite alla percentuale di riduzione del corrispettivo, fissata dall'art. 41, comma 15-quater, del d.lgs. 36/2023, nel 20% non trovi applicazione nel caso di specie, atteso che non si verte in ipotesi di affidamento diretto bensì di procedura negoziata, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 3 giugno 2025

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente